

SCHEMA DI CONVENZIONE**EDIL FAB SRL – COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE****Ampliamento dei siti cimiteriali di Castel Bolognese e di Biancanigo e bonifica di alcune coperture in amianto nel cimitero di Castel Bolognese.**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

L'amministrazione Comunale di Castel Bolognese (RA) codice fiscale p.iva 00242920395, con sede in Castel Bolognese (RA), Piazza Giovanni Bernardi n. 1 (di seguito denominato Comune), rappresentata da _____, all'uopo autorizzato con delibera n. _____ del _____

e

La società **Edil Fab srl**, codice fiscale 02731570616, con sede in Arezzo, Via XXV Aprile n.12, rappresentata da Fabozzi Giuseppe, nato a Napoli il 25/01/1965, e residente in Arezzo, Via Tortelli n. 11, codice fiscale FBZGPP65A25F839P in qualità di legale rappresentante

PREMESSO:

- che nel territorio comunale sono presenti il cimitero di Castel Bolognese e quello di Biancanigo che accolgono le tumulazioni;
- che tali strutture cimiteriali necessitano di un ampliamento e riqualificazione al fine di soddisfare le esigenze di nuove tumulazioni;
- che sono presenti aree libere all'interno o in adiacenza dei siti cimiteriali, ove realizzare nuovi manufatti a completamento delle previsioni cimiteriali;
- che nel cimitero di Castel Bolognese sono presenti alcune coperture rivestite con lastre ondulate in cemento e amianto;
- che tali coperture necessitano di una bonifica;
- che mediante un partenariato pubblico privato l'amministrazione comunale potrebbe affidare la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi loculi per la per l'ampliamento della capienza di ciascuno dei due siti

cimiteriali e per la bonifica delle coperture in amianto presenti nel cimitero di Castel Bolognese nonché della manutenzione ordinaria degli stessi lavori per anni 7 (sette);

- che, a tal proposito, in data _____ la società _____ ha presentato una proposta, ai sensi dell'art. 153 e ss. del D.Lgs. 163/2006, per la concessione del presente project financing, con le procedure descritte al punto precedente, le cui caratteristiche sono meglio precisate nel relativo progetto preliminare e nei suoi allegati, compreso il capitolato delle caratteristiche del servizio di manutenzione ordinaria;
- che tale proposta è conforme al disposto di cui al comma 19 dell'art. 153 del D.Lgs. 163/2006 e contiene il progetto preliminare, lo schema di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da soggetto abilitato, l'auto dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al comma 21 e della cauzione di cui all'articolo 75, compreso l'impegno a prestare un'ulteriore cauzione nel caso di indizione della gara, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- che l'Amministrazione, verificata la fattibilità della proposta, l'inesistenza di elementi ostativi alla sua realizzazione e considerandola di pubblico interesse, l'ha approvata con delibera n. ____ del _____, nominando la società Edil Fab srl promotore ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. 163/2006;
- che con successiva delibera/determina n. ____ del _____, l'Amministrazione ha indetto gara per l'affidamento della Concessione del project financing, ai sensi del comma 19 dell'art. 153 e ss. del D.Lgs. 163/2006, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore (come modificato sulla base delle determinazioni dell'Amministrazione aggiudicatrice);
- che a seguito della pubblicazione del bando di cui al punto precedente, sono pervenute n... offerte all'Amministrazione procedente;
- che l'Amministrazione ha verificato l'esistenza di tutti i requisiti morali, formali, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica delle imprese partecipanti alla gara, ai sensi degli artt. 38 c. 1 lett. b) e c) e del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010;
- che a seguito dell'esperimento della gara, l'offerta della società è stata valutata economicamente più vantaggiosa rispetto alle altre offerte valutate;
- che, con _____ in data _____, è stata aggiudicata la concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione di un nuovo blocco di loculi ed ossari per il completamento e la riqualificazione interna del sito cimiteriale della manutenzione ordinaria per anni 7 (sette);

L'aggiudicazione ha tenuto tra l'altro conto dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti;

- che la società Edil Fab srl ha esercitato diritto di prelazione ed è divenuta aggiudicataria, dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario (eventuale)

-che si rende ora necessario procedere alla realizzazione della struttura .

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 -PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione per l'affidamento alla della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione di un nuovo blocco di loculi per il completamento e la riqualificazione interna del sito cimiteriale di Castel Bolognese e di Biancanigo, per la bonifica delle coperture in amianto presenti nel cimitero di Castel Bolognese e per la manutenzione ordinaria dei nuoci interventi per anni 7 (sette), come individuata in premessa.

ART. 2. – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Castel Bolognese concederà a in diritto d'uso gratuito temporaneo le aree di ampliamento dei cimiteri di Castel Bolognese e di Biancanigo, al fine di consentire in tali aree gli interventi oggetto del presente project financing. Il comune di Castel Bolognese concede l'autorizzazione a realizzare in tali aree i lavori in oggetto, secondo il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta Comunale del..... n.....

I costi della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e della manutenzione ordinaria per anni 7 (sette) dei lavori del presente project financing, verranno interamente sostenuti dalla ditta costruttrice concessionaria.

Altresì verrà corrisposto dal Comune stesso a favore dellamediante canoni annui, per la durata di anni 7 (sette), di euro 68.000,00 (sessantottomila/00)oltre IVA di Legge ciascuno, da corrispondersi in rate trimestrali, alla fine di ogni trimestre solare.

I canoni decorreranno dal primo trimestre successivo al collaudo dei lavori ed alla consegna dei nuovi manufatti al comune di Castel Bolognese.

ART. 3 -DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione di cui alla presente convenzione avrà la durata di anni 7 (sette), decorrenti dalla data di fine lavori e contestuale consegna dell'area e delle opere ultimate, previo collaudo delle medesime.

ART. 4 – PROPRIETA' DELL'IMMOBILE

All'atto della redazione del certificato di collaudo si estinguerà il diritto d'uso dell'aggiudicatario e il Comune diventerà proprietario di tutte le opere realizzate, con un obbligo quinquennale di corrispondere alla ditta realizzatrice dell'opera un canone annuo, come sopra definito.

ART. 5 – SOGGETTO RESPONSABILE DELL'IMMOBILE

Il soggetto responsabile degli edifici è l'Amministrazione Comunale di Castel Bolognese, in qualità di titolare degli immobili.

ART. 6 – VALORE DELLA CONCESSIONE

La ditta concessionaria sosterrà tutti i costi di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione del nuovo blocco loculi e delle opere preposte per il piano di completamento dei siti cimiteriali, per la bonifica delle coperture in amianto, nonché i costi della manutenzione ordinaria dei nuovi interventi per anni 7 (sette), così come meglio dettagliati nel progetto approvato dal Comune, che prevede a carico della un costo complessivo per la realizzazione dell'intero intervento di €. 372.219,30 (trecentosettantaduemiladuecentodiciannove/30). Gli oneri manutentivi sono posti a totale carico della ditta concessionaria.

Successivamente alla consegna del bene ed al relativo collaudo all'amministrazione comunale rimarranno in carico tutti gli oneri di straordinaria amministrazione del bene in esame, nella sua qualità di unica proprietaria.

ART. 7 – BENEFICI PER L'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale, senza sostenere alcun investimento immediato, ottiene come beneficio la realizzazione degli ampliamenti del cimitero di Castel Bolognese e di Biancanigo, delle opere preposte per il piano di completamento di ciascun sito cimiteriale, la bonifica delle coperture in amianto presenti nel cimitero di Castel Bolognese nonché i costi della manutenzione ordinaria per anni 7 (sette) dei nuovi interventi. Tutte le opere edili di nuova realizzazione saranno eseguite secondo le vigenti norme tecniche sulle costruzioni e sicurezza.

ART. 8 – CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

La ditta concessionaria si impegna ad ultimare e consegnare i nuovi manufatti come previsto dal progetto esecutivo approvato in data entro e non oltre 180 giorni dalla firma della presente convenzione.

ART. 9 – PROGETTAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL SITO CIMITERIALE

La realizzazione dei lavori di completamento dei siti cimiteriali dovrà avvenire sulla base del progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale in data ...

ART. 10 – REALIZZAZIONE DEI LAVORI La realizzazione dell'opera dovrà avvenire nel rispetto ed in conformità del progetto esecutivo nonché nel rispetto di tutte le condizioni indicate nella proposta. Il costruttore eseguirà lavori in proprio, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, ovvero attestazione SOA categoria OG1 classifica II.

ART. 11 – MANUTENZIONE DEI SITI CIMITERIALI

Gli interventi di manutenzione ordinaria che la si obbliga ad eseguire sono quelli definiti dall'art. 3 del DPR 380/2001, ovvero sono tutti gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Per maggiore dettaglio si rinvia al capitolato delle caratteristiche del servizio di manutenzione e gestione del fabbricato allegato al progetto preliminare.

In caso di mancata esecuzione da parte della delle opere di manutenzione ordinaria e delle revisioni così programmate, il comune di Castel Bolognese applicherà automaticamente una penale giornaliera di 1/365 del canone annuo corrisposto. Saranno automaticamente applicate le medesime penali anche nel caso di indisponibilità completa o parziale degli ampliamenti dei siti cimiteriali per cause imputabili alle responsabilità assunte dalla ditta concessionaria nella costruzione e nella manutenzione del fabbricato (gravi difetti di costruzione, incuria, etc...).

Sono escluse dalla presente convenzione le opere di manutenzione straordinaria, che saranno a totale carico del comune di Castel Bolognese, così come eventuali danneggiamenti o altri lavori non imputabili al normale degrado dell'immobile, oltre agli eventuali adeguamenti normativi di impianti o strutture che si rendessero necessari nel corso della durata della concessione per sopravvenute disposizioni di legge.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO COSTRUTTORE

Il concessionario si obbliga a rispettare le norme vigenti per la realizzazione ed esecuzione dei lavori oggetto di convenzione.

In particolare, ferma restando, in ogni caso l'organizzazione del complesso della manodopera, dei materiali e mezzi d'opera necessari, con gestione a proprio rischio, al fine di dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso, in regola con le vigenti disposizioni in materia di

sicurezza e antinfortunistica, ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dell'opera.

Tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti al concessionario per l'osservanza degli obblighi sopra indicati e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, si intendono comprese nel prezzo convenuto.

Il concessionario assume, infine, espresso impegno:

- di applicare, nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere, nei confronti degli enti previdenziali e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi;
- di corrispondere, conseguentemente ai lavoratori stessi, un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti e alle altre norme da essi richiamate;
- di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore, ivi compresa la formale sottoscrizione della dichiarazione di adesione di cui al contratto collettivo nazionale in vigore;
- di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere a tutte le altre incombenze di legge;
- di provvedere a favore dei lavoratori medesimi a eventuali trasporti, al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, ed alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario diurno, notturno e festivo;
- a richiesta del Comune, di consentire al medesimo, ovvero a persone da essa designate di prendere visione dei libri paga, dei libri dei nulla osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;
- di ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;

- di esibire entro i termini previsti agli Enti preposti all'accertamento, la documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali del presente articolo;
- di fornire a semplice richiesta al Comune di Castel Bolognese, la certificazione di regolarità contributiva, o D.U.R.C., aggiornati compatibilmente al periodo di riferimento;
- di sostenere ed effettuare qualsiasi onere, adempimento o spesa relativa alla gestione dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nell'esecuzione dei lavori appaltati nel rispetto della normativa vigente in materia;
- dopo ogni fase di lavoro, di sgomberare tempestivamente e di allontanare dal cantiere le attrezzature e i materiali residui di sua proprietà e di quanto altro non utilizzato nell'esecuzione delle lavorazioni stesse;
- di mantenere costantemente in ordine, pulizia e decoro l'intero cantiere;
- di sostenere gli oneri per le soste dovute a mancanza di energia elettrica, scioperi, sospensioni ordinate dall'Autorità Pubblica e/o per altre cause non imputabili al Committente;
- di stipulare a propria cura e spese, con primaria Compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi rischio connesso all'esecuzione delle opere.
- di provvedere alla fornitura in opera dei cartelli identificativi dei lavori in corso di esecuzione; il numero dei cartelli sarà di un minimo di due (2), di dimensione non inferiore a ml. 1,00 x 2,00 ; la dislocazione degli stessi, nell'ambito del cantiere, sarà concordata tra le parti; tale cartellonistica, oltre a contenere gli elementi identificativi obbligatori di legge, dovrà contenere la riproduzione grafica degli interventi secondo materiale grafico di base fornito dal Comune; di tale cartellonistica il concessionario fornirà i bozzetti preliminari che dovranno essere preventivamente approvati dal Comune.

Il concessionario dovrà adottare nell'esecuzione di tutte le opere, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi (intendendo per terzi anche la "Parte Committente", i propri soci e i propri dipendenti) nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

Il concessionario dovrà altresì controllare la rispondenza alle vigenti norme di legge delle opere provvisorie in atto a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori alle proprie dipendenze, modificandole od integrandole,

ove del caso, e previa comunicazione al Comune, sia prima di dare inizio ai lavori, sia durante lo svolgimento degli stessi.

Il concessionario si impegna ad applicare nei confronti degli operai le normative per la protezione da agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e s.m.i.

Esso si impegna infine ad assolvere agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/08.

Il concessionario dovrà consegnare all'amministrazione comunale il Piano operativo di Sicurezza e il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il concessionario Riconosce altresì che ogni responsabilità, nel caso di infortuni e/o danni di qualsiasi genere, ricadrà su di esso soltanto e che per nessun titolo per tale operato sarà chiamata a rispondere la "Amministrazione Comunale" ed il suo personale dirigente, di assistenza e controllo, nei confronti dei quali il concessionario presta fin d'ora totale ed ampia manleva.

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche e collaudi in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, l' "Amministrazione Comunale" effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti entro 30 giorni dalla loro ultimazione comunicando l'esito della verifica ed ove occorra l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze riscontrati; nel termine di 30 giorni il concessionario sarà tenuto ad eliminarli.

L'esito della verifica finale che dia atto che non sussistano vizi o difetti costituirà collaudo finale con esito positivo.

Il concessionario assume la responsabilità della custodia del cantiere, delle opere eseguite e dei materiali eventualmente forniti dal comune, fino alla consegna delle stesse.

Pertanto, la responsabilità per eventuali danni causati alle opere già eseguite o in corso di esecuzione, ai materiali eventualmente forniti dal comune, nonché a terzi, in qualsiasi modo e da qualsiasi oggetto causati all'interno del cantiere, grava interamente sul Concessionario, che se la assume.

Permane in ogni caso, sotto la sua responsabilità, l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti e gli adempimenti necessari, atti a prevenire i danni di cui sopra.

Il concessionario terrà sollevato, rileverà indenne e/o manleverà il Comune dalle responsabilità di cui all'art. 1669 del c.c. ed in genere da ogni e qualsiasi responsabilità gli possa essere ascritta per cause e/o colpe e/o negligenze del concessionario stesso, che si impegna fin d'ora a sopportarne gli effetti e gli eventuali costi.

ART. 13 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Il Comune si obbliga:

- a consegnare le aree e gl'immobili sulle quali andranno realizzati le opere oggetto della presente convenzione, libere da qualsiasi impedimento;
- a concedere al personale individuato dal Concessionario l'accesso ai luoghi in cui verrà realizzato l'ampliamento del sito cimiteriale;
- ad adottare tutti i provvedimenti ed atti necessari alla realizzazione e alla riuscita dell'intervento in conformità al progetto esecutivo approvato ed al piano economico-finanziario presentato dal Concessionario;
- a consentire la piena realizzazione e lo sviluppo di tutte le attività oggetto della presente convenzione;
- a concedere all'appaltatore un canone quinquennale annuo fisso pari ad euro 68.000,00 (sessantottomila/00), oltre IVA di Legge per ciascun anno, salvo l'applicazione delle penali indicate;

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione nei confronti della ditta concessionaria e di dichiararne la decadenza, previa comunicazione di avvio del procedimento di diffida al costruttore ad eliminare entro trenta giorni ogni causa di inadempimento, quando questi non adempia in modo grave agli obblighi previsti nella presente convenzione.

La decadenza potrà essere dichiarata, purché preceduta dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento di diffida, nelle seguenti ipotesi:

- riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione e nella esecuzione delle opere superiori a 90 giorni;
- esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
- il mancato rispetto dei termini di inizio e completamento dei lavori;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte del costruttore senza giustificato motivo;
- mancato rispetto delle prescrizioni vincolanti riportate nel capitolato delle caratteristiche del servizio di manutenzione ordinaria del sito cimiteriale;
- utilizzo delle aree oggetto della gestione per fini diversi dagli indirizzi dettati dalla pubblica amministrazione;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 15 –RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL COMUNE

E' facoltà del Concessionario risolvere la presente convenzione nel caso di inadempimento da parte del Comune rispetto agli obblighi e agli oneri assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

In caso di risoluzione per inadempimento del Comune, ovvero in caso di revoca della concessione da parte di quest'ultimo per intervenuti motivi di interesse pubblico, alla ditta Concessionaria, fatto salvo il maggior danno, saranno rimborsati:

- il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere da eseguire.

ART. 16 – PENALI

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori di ampliamento dei siti cimiteriali, rispetto ai termini pattuiti, fatti salvi i casi di forza maggiore o per fatto del Comune, verrà applicata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale .

ART. 17 -CONTROLLI DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Il Comune, per mezzo di personale autorizzato, potrà in qualsiasi momento verificare l'andamento dei lavori e potrà chiedere al Costruttore resoconti sulle modalità di gestione, sul rendimento e sul funzionamento degli stessi. Il Comune potrà, previa comunicazione al costruttore, accedere ai luoghi oggetto della presente convenzione per effettuare verifiche sulle strutture .

ART. 18 – GARANZIE FINANZIARIE

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire ai sensi dell'art. 113 del codice degli appalti una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune di Castel Bolognese a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto ovvero ad € 372.219,30. La polizza dovrà inoltre manlevare la stazione appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 500.000,00.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 19 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È fatto divieto al Concessionario di cedere o sub concedere a terzi la presente concessione.

ART. 20 -CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o alla scadenza della presente Concessione, qualora non fosse possibile giungere ad un accordo bonario, sarà deferita al Foro di Ravenna.

ART. 21 -SPESE

Tutte le spese inerenti al presente atto e ad esso conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, e quant'altro occorra per dare corso legale alla Concessione, immediate o future, sono a totale carico del concessionario, ad esclusione delle spese tecniche inerenti la regolarizzazione catastale, ovvero l'accatastamento del nuovo sito cimiteriale.

ART. 22 – RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si fa esplicito riferimento a quanto previsto dalla vigente legislazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castel Bolognese _____

Per la ditta _____